



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23
Del 21-07-2015

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 09:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FABIO STEFONI	Sospeso (art.11,c.5, D.Lgs. n.235 -31/12/2012)		
CARLA GLORIA	P	BALLINI ERNESTO	P
MARTINA PIETROLUNGO	P	CURZI ALDO	P
MARIA LUISA MARCHETTI	P	VIRGILI MASSIMO	P
MICAELA DE MATTIA	P	BALDELLI EMANUELE	A
ALFONSO ANTONIO PEDICINO	P	VALENTINI FABIO	A
EMILIANO ROSSI	P	GALOSSO NICOLA	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sig. ERNESTO BALLINI in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Rogato che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere l'argomento indicato in oggetto.

Verbale n.23

Si dà atto alle ore 09.27 è entrato il Consigliere Baldelli

Presenti 11 Assenti 1 (Valentini)

L'assessore esterno Boni illustra la proposta di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;*
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;*
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;*

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;*
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;*
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;*
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;*

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;*
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);*

c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.24/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Richiamato in particolare l'art. 11C del Regolamento, il quale dispone che: "Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone l'ammontare e le modalità applicative"

Ritenuto, per l'anno 2015:

- di non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013);
- di escludere l'applicazione della aliquota TASI per gli altri immobili differenti dall'abitazione principale, ai fini di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
<i>Abitazione principale e relative pertinenze</i>	<i>2,5 per mille</i>
<i>Immobili assimilati all'abitazione principale</i>	<i>2,5 per mille</i>
<i>Altri immobili</i>	<i>0,00</i>
<i>Fabbricati rurali strumentali</i>	<i>1 per mille</i>

Stimato in € 820.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote previste;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 9C del vigente Regolamento TASI, il gettito TASI è finalizzato alla copertura dei seguenti servizi indivisibili:

- Funzioni generali di amministrazione e di gestione e di controllo (parte)¹

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
6	<i>Funzioni generali di amministrazione e di gestione e di controllo (parte)</i>	<i>820.000,00</i>
	TOTALE	€ 820.000,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

¹ Si precisa che in particolare viene finanziata parte della spesa del personale dell'Ente

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del TUEL

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
<i>Abitazione principale e relative pertinenze</i>	<i>2,5 per mille</i>
<i>Immobili assimilati all'abitazione principale</i>	<i>2,5 per mille</i>
<i>Altri immobili</i>	<i>0,00</i>
<i>Fabbricati rurali strumentali</i>	<i>1 per mille</i>

- 2) di stimare in € 820.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 3) di stabilire in €. 820.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come da prospetto sottoriportato:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
6	<i>Funzioni generali di amministrazione e di gestione e di controllo (parte)</i>	€ 820.000,00
	TOTALE	€ 820.000,00

- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- 5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune,

Infine stante l'urgenza di provvedere,

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000

L'assessore esterno Boni relaziona quanto segue: "adesso andiamo a parlare della tassa relativa i servizi indivisibili. Fuor di metafora, siccome qualcuno si è appellato al fatto che nell'elenco dei servizi indivisibili ci sono servizi dei quali il cittadino non usufruisce e dunque non vuole pagare la tassa, per non creare crisi, abbiamo messo come motivazione una parte della TASI va per la copertura di una parte delle spese del personale. Di fatto abbiamo mantenuto l'aliquota dello scorso anno, 2,5 per mille Abitazione principale e relative pertinenze e 2,5 per mille immobili assimilati all'abitazione principale e poi fabbricati rurali strumentali 1 per mille. Contiamo di avere un gettito pari a 820.000,00 euro".

Non essendovi interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della lettura della proposta fatta dall'assessore esterno Boni,
acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, apposti in calce alla proposta di delibera e di seguito riportati

Il Responsabile dell'Area IV Economico-Finanziario

Visto l'art. 49 comma 1 del D. Lgs/2000;

Vista la precedente proposta di Deliberazione. Riscontratane la regolarità Tecnica e Contabile;

Esprime il seguente parere

La precedente proposta di Deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO e CONTABILE

Il Responsabile dell'Area
Dott. Eugenio Maria Giovanni De

Rose

Non essendovi dichiarazioni di voto,

Con votazione che dà il seguente risultato

Presenti 11 assenti 1 (Valentini)

Favorevoli 8 Contrari 3 (Galossi, Baldelli e Virgili) Astenuti Nessuno

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	2,5 per mille
Immobili assimilati all'abitazione principale	2,5 per mille
Altri immobili	0,00
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

- 2) di stimare in € 820.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 3) di stabilire in €. 820.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come da prospetto sottoriportato:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
6	Funzioni generali di amministrazione e di gestione e di controllo (parte)	€ 820.000,00
	TOTALE	€ 820.000,00

- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- 5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune,

Infine stante l'urgenza di provvedere,

Con ulteriore votazione che dà il seguente risultato

Presenti 11 assenti 1 (Valentini)

Favorevoli 8 Contrari 3 (Galossi, Baldelli e Virgili) Astenuti Nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
ERNESTO BALLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mario Rogato

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registrazione n. _____ del _____
Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.castelnuovodiporto.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 14-09-2015

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-07-2015

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
- Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mario Rogato